

Settore Ambiente Ecologia Energia DETERMINA n. 2084/2012

Novara, lì 06/07/2012

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/71

OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA RGP PIEMONTE 3 S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN MANDELLO VITTA, FOGLIO 7, MAPPALI 6 E 9.

	secuzione: à dell'aria ed Energia
La det	erminazione:
	tata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 17/07/2012 è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.
X	non comporta impegno di spesa
	Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA RGP PIEMONTE 3 S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN MANDELLO VITTA, FOGLIO 7, MAPPALI 6 E 9.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 378/03;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 6-3315 ha individuato le aree ed i siti non idonei all'installazione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

considerato che in data 10 aprile 2012, prot. prov. n. 60781 del 12/04/12, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla Società Agricola RGP Piemonte 3 S.r.l. con sede legale in Genova, Largo XII Ottobre n. 62, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Mandello Vitta, Foglio catasto 7, Mappali 6 e 9;

visti:

- gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 9 maggio 2012 presso la Provincia di Novara;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 4 giugno 2012, prot. prov. n. 91285 del 7/06/12 e perfezionata in data 3/07/12;

• gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 2 luglio 2012 presso la Provincia di Novara;

visti inoltre:

- il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 7 maggio 2012, prot. VVFF n. 4141;
- il preventivo di connessione emesso in data 27/07/2011 da ENEL (Cod. di rintracciabilità T0286485) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- il Permesso di Costruire n. 5/12 rilasciato dal Comune di Mandello Vitta;
- la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA del 29/06/12, prot. ARPA n. 66181;
- la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. prov. n. 101965 del 28/06/2012, con la quale viene comunicato che non risultano provvedimenti in itinere di competenza su beni siti nell'area individuata;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, prot. n. 85993 del 31/05/12;
- il parere rilasciato dal Settore Urbanistica e Trasporti, prot. prov. n. 76499 del 15/05/12;
- il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciato con nota n. 10397 del 21/06/12, prot. prov. n. 102142 del 28/06/12;
- la Dichiarazione notarile del 2 luglio 2012 attestante la disponibilità dell'area d'impianto da parte del Proponente;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

tenuto altresì conto delle indicazioni regionali per i comuni ricadenti in Zona di Mantenimento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria e per le aree con elevato carico zootecnico:

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;



dato atto che la superficie di terreno classificato dal vigente PRGC a destinazione agricola (seconda classe di capacità d'uso) destinato ad accogliere l'impianto non è superiore a 1,5 ettari;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la Società Agricola RGP Piemonte 3 S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Mandello Vitta, Foglio catasto 7, Mappali 6 e 9;

visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- il Decreto 10 settembre 2010;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 9 maggio e 2 luglio 2012, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare alla Società Agricola RGP Piemonte 3 S.r.l. con sede legale in Genova, Largo XII Ottobre n. 62, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Mandello Vitta, Foglio catasto 7, Mappali 6 e 9;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Mandello Vitta;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;

- la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
- parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
- Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;
- di precisare che il presente provvedimento non costituisce approvazione del piano di gestione delle terre e rocce da scavo, di competenza comunale;
- di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL come riportate nella Specifica tecnica di ENEL e nel relativo progetto definitivo (codice di rintracciabilità della richiesta T0286485). Dovranno comunque essere acquisite le autorizzazioni provinciali e/o comunali necessarie per l'occupazione del suolo pubblico, scavo, taglio e ripristino asfalto:
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire entro i termini indicati nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Mandello Vitta, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 290.508,00 (duecentonovantamilacinquecentootto Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Mandello Vitta per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Mandello Vitta ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle prescrizioni che seguono, di quanto indicato nel Permesso di Costruire (Allegato 1), rilasciato dal Comune di Mandello Vitta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nei pareri/nulla osta riportati in premessa. Si precisa che le tavole allegate al Permesso di Costruire vengono consegnate al Proponente contestualmente al presente atto.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;



- dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori:
- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
- dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- 3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Mandello Vitta, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
- 4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. insilati di mais e di triticale) ed effluenti zootecnici. L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
- 5. tenuto conto che l'area d'impianto ricade fra quelle con elevato carico azotato (ex Regolamento Regionale 12/R/2006), il materiale in ingresso dovrà essere prevalentemente costituito da effluente zootecnico (> 50%). L'azoto presente nel digestato in uscita dall'impianto, se destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili, dovrà comunque essere inferiore o uguale all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto;
- 6. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
- 7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;
- 8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Mandello Vitta e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
- 9. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:



- qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regolamenta la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
- qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
- non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto;
- nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto dovranno essere osservate tutte le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno;
- affinché il Ministero dello Sviluppo Economico possa svolgere i controlli di competenza, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nel Nulla Osta rilasciato dallo stesso;
- 10. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;
- al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'impianto, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto (Allegato B delle integrazioni), con l'utilizzo di essenze arboree ed arbustive autoctone. In particolare dovranno essere mantenuti i filari lungo i lati sud ed est della proprietà, per la realizzazione della Fascia Tampone Boscata prevista lungo il lato ovest si chiede che venga applicato uno schema che comprenda specie arboree, arbustive ed erbacee. La fascia dovrà essere estesa a tutto il mappale 6 a compensazione e mascheramento dell'intervento in oggetto. La manutenzione della Fascia Tampone Boscata sarà a carico del Proponente per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;
- 12. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
- 13. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
- 14. tutte le attività di scavo (scotico iniziale, scavi puntuali anche per la realizzazione di eventuali cavidotti interrati, piste di cantiere, etc.) dovranno essere sottoposte ad assistenza archeologica continuativa fino al raggiungimento del terreno sterile, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;



- 15. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà procedere sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
- 16. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
- 17. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- 18. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
- 19. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 7 maggio 2012, prot. VVFF n. 4141:
- 20. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
- 21. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati. La frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
- 22. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
- 23. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
- 24. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- 25. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.



PRESCRIZIONI GESTIONALI

- 1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- 2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo:
- 3. dovrà essere garantita per tutta la vita dell'impianto, anche mediante periodiche ispezioni, la tenuta delle vasche parzialmente interrate;
- 4. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- 5. dovranno essere predisposti:
 - un registro delle biomasse in ingresso all'impianto in cui dovranno essere riportati: data del conferimento, peso, tipologia, fornitore;
 - un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomasse, distinte per tipologia, e la data di invio al processo di digestione anaerobica;

I registri dovranno essere conservati presso la sede dell'impianto ed esibiti su richiesta degli Organi di controllo. Si ritengono validi anche registri su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE

- 1. Durante la fase di cantiere, è facoltà dell'impresa realizzatrice richiedere opportuna autorizzazione in deroga;
- 2. completato l'insediamento dell'impianto, dovranno essere effettuati, sia presso i recettori sia a confine di proprietà, dei rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali sia in periodo di riferimento diurno che notturno. Se dai rilievi si riscontrasse un superamento di tali limiti, dovranno essere realizzate opportune opere di bonifica acustica.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE

- 1. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire secondo quanto indicato nella documentazione progettuale agli atti;
- 2. prima dello scarico delle acque di prima pioggia nel cavo recettore, dovrà essere inserito un trattamento di dissabbiatura-disoleatura;
- 3. dovrà essere realizzata la vasca di laminazione per l'accumulo delle acque da scaricare. Lo scarico dovrà avvenire tenendo conto della portata del cavo recettore;



- 4. le aree destinate all'impianto non dovranno essere interessate in alcun modo da fenomeni di ristagno di acqua superficiale in grado di recare pregiudizio all'ambiente e/o alla salute dell'uomo. In fase di costruzione dovranno, pertanto, essere assunte le prescrizioni contenute nella documentazione geologica;
- 5. i reflui provenienti dal servizio igienico a servizio dell'impianto dovranno essere periodicamente smaltiti come reflui;

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti al camino del motore, riferiti ad un tenore di ossigeno al 5% negli effluenti gassosi anidri:
 - Ossidi di azoto (come NO₂) 450 mg/Nmc;
 - Monossido di carbonio (come CO) 500 mg/Nmc;
 - Composti organici volatili (come COV) 150 mg/Nmc
 - Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) 10 mg/Nmc

Si precisa che con l'abbreviazione COV (come C) si intende "la determinazione delle sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma ovvero con la metodologia UNI EN 12619:2002 o UNI EN 13525:2002". E' fatto obbligo di trattare gli effluenti gassosi in un sistema di post combustione prima della loro immissione in atmosfera;

- 2. al fine di minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo dovranno essere installate idonee coperture di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione;
- 3. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa: COV, CO, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Mandello Vitta entro 60 giorni dalla data di effettuazione;
- 4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;



- 5. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- 6. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione della concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
- 7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;
- 8. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma:
- 9. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H_2S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

- 1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, la percentuale di effluenti zootecnici in essi contenuta (come da registro delle sostanze avviate alla fase di digestione) nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento. Indicazione della quantità di azoto nel digestato in uscita e negli effluenti zootecnici in ingresso all'impianto;
- 2. relazione riassuntiva dei dati contenuti nel registro delle biomasse in ingresso;
- 3. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
- 4. quantità di biogas combustibile prodotto ed utilizzato, potere calorifico inferiore medio del biogas, analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, NH₃, H₂S, HF, HCl, polveri ed umidità;
- 5. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COV), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO2), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed



- ARPA). I rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
- 6. report annuale del parametro concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
- 7. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
- 8. monitoraggio annuale dei parametri IRE ed LT, definiti dalla Deliberazione dell'AEEG n. 42/02 e del parametro PES come definito nell'Allegato III al D.Lgs. n. 20/2007;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Mandello Vitta ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi nonché al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara:
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.



Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE (Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara lì, 04/07/2012



PERMESSO DI COSTRUIRE n. 05/2012 Pratica edilizia n. 05/12

Protocollo n. 493

COMUNE DI MANDELLO VITTA

provincia di Novara

PERMESSO DI COSTRUIRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda agli atti con prot. 493 in data 31/05/2012 dal Sig. RAVANO Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Soc. RGP PIEMONTE 3 Società Agricola S.r.l., tendente ad ottenere il PERMESSO DI COSTRUIRE nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., per la nuova costruzione di impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas), in Comune di Mandello Vitta, in mappa al foglio 7, particelle nn. 6 e 9;

Visti gli elaborati tecnici allegati alla suddetta domanda;

Visti i Regolamenti di Igiene, di Sanità e di Edilizia;

Visto il Piano Regolatore generale Comunale vigente e la Variante di Piano vigente;

Visto l'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265, nonché il R.D.L. 25.03.1935, n. 640 e le leggi urbanistiche 17.08.1942, n. 1150 e 06.08.1967, n. 765;

Vista la legge 05.11.1971, n. 1086, la legge 28.02.1985, n. 47, la legge regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 457/1978 e la legge n. 94/1982;

Visto l'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2003 in ordine alla gratuità dei permessi di costruire;

Vista l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, allegata agli atti, di cui all'art. 20 del DPR 380/2001;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2003

RILASCIA IL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla Soc. RGP PIEMONTE 3 Società Agricola S.r.l., con sede a Genova in via Pietro Chiesa 9, partita IVA 02019510995, per la nuova costruzione di impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas), in Comune di Mandello Vitta, in mappa al foglio 7, particelle nn. 6 e 9, in conformità al progetto presentato e sotto l'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni:

- 1 Devono essere salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.
- 2 Non dovranno essere ingombrate le vie e gli spazi pubblici adiacenti i fabbricati; dovranno essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose; dovranno essere evitati gli incomodi a terzi conseguenti alla realizzazione delle opere concesse con il presente atto.
- 3 Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assiti lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.
- 4 Per eventuali occupazioni di aree stradali o comunque pubbliche, si dovrà ottenere speciale autorizzazione comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale nel caso in cui la costruzione si protraesse oltre l'arco temporale di validità dell'atto autorizzativo.

- 5 Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per il servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne immediatamente avviso alle Imprese o Enti proprietari per i provvedimenti del caso.
- 6 Le recinzioni provvisorie di cui al precedente punto 3, o eventuali altri ripari, dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di una segnalazione luminosa rossa da mantenere accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario dell'illuminazione stradale pubblica. Tale segnalazione luminosa dovrà essere collocata in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è collocata.
- 7 E fatto obbligo di denunciare all'Ufficio comunale l'inizio e la fine dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice degli stessi.
- 8 Prima dell'inizio lavori il committente dovrà presentare, qualora non abbia provveduto precedentemente, la documentazione relativa all'isolamento termico (legge n. 10/91 e successive modificazioni e decreti attuativi).
- 9 A cura del costruttore dovrà essere richiesta tempestivamente la visita dell'Ufficio Tecnico quando l'edificio sia al rustico.
- 10 L'Ufficio comunale fa esplicita riserva in ordine a tasse speciali ed eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a termine dei relativi regolamenti o a legislazioni intervenute.
- 11 Dovranno essere osservate tutte le norme regolamentari riguardanti le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica.
- 12 Il termine per l'inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anni uno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera dovrà essere abitabile o agibile, non potrà essere superiore a anni tre dall'inizio dei lavori.
- 13 Dovrà sempre essere esposto e visibile dalla pubblica via un cartello indicante il numero della autorizzazione edilizia, l'oggetto e gli intestatari della stessa, i nominativi del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.
- 14 Le infrazioni saranno sanzionate ai sensi dell'art. 20 della legge 28.02.1985, n. 47.
- 15 Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo previste dalla vigenti disposizioni legislative.
- 15 Eventuali prescrizioni particolari: dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento unico autorizzatorio di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03.

Copia della presente deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Mandello vitta, 06 giugno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegato: copia del progetto debitamente vistata.